



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Piazza Duca degli Abruzzi, 4 – 34100 Trieste – tel. 040/676611 –

ORDINANZA

INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:

- VISTA** la nota datata 23 febbraio 2021 con la quale l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare attività di monitoraggio delle acque marine-costiere nell'area portuale di Trieste, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, mediante il posizionamento ed utilizzo di due boe – stazioni di misura, comunicando altresì che la stessa OGS effettuerà attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle boe suddette nonché attività di campionamento delle acque su base stagionale;
- CONSIDERATO** che le coordinate del punto in cui verrà posizionata la Boa BM2 sono state spostate in modo da segnalare altresì una variazione batimetrica del fondale costituita da flysch calcareo che riduce il battente d'acqua;
- VISTO** il dispaccio prot.n. M_D MFARIVE0000129 del 21 gennaio 2021 del Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi – Venezia avente ad argomento “Posizionamento boe di monitoraggio in ambito portuale per il “piano di monitoraggio integrato VIA-VAS” del piano regolatore portuale del porto di Trieste”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 43/2014 in data 28 ottobre 2014 sulla disciplina della navigazione negli ambiti portuali e nella rada del porto di Trieste;
- VISTO** l'art. 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1984, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 30, e 81 del Cod. Nav., nonché l'art. 59 del relativo Reg. di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- SENTITA** vie brevi la Corporazione Piloti del Golfo di Trieste;
- RITENUTO** necessario dettare disposizioni in merito allo svolgimento delle operazioni al fine di garantire la più ampia tutela degli interessi coinvolti e la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

R E N D E N O T O

che a far data dal 26 aprile 2021, nei punti di coordinate sotto riportate, meglio rappresentate dalla planimetria in calce al presente provvedimento, sono presenti due boe impiegate per il

monitoraggio delle acque marine-costiere dell'area portuale di Trieste, aventi le caratteristiche di seguito indicate:

BOA BM2	posizione:	Latitudine	45° 37' 38,5" N
	(Datum WGS 84)	Longitudine	013° 45' 43,9" E
	tipologia:	segnale speciale	
	colore:	giallo	
	miraglio:	radarabile ad "X"	
	luce:	altezza s.l.m.m. colore ritmo portata nominale visibilità	3 mt gialla $1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = P.20$ secondi (*) 3 Nm a giro di orizzonte

La sopracitata Boa BM2 è posizionata in corrispondenza di una variazione batimetrica del fondale costituita da *flysch* calcareo che riduce il battente d'acqua.

BOA BM4	posizione:	Latitudine	45° 38' 33" N
	(Datum WGS 84)	Longitudine	013° 44' 13" E
	tipologia:	segnale speciale	
	colore:	giallo	
	miraglio:	radarabile ad "X"	
	luce:	altezza s.l.m.m.	3 mt
	colore	gialla	
	ritmo	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = P.20 secondi (*)	
	portata nominale	3 Nm	
	visibilità	a giro di orizzonte	

(*) i caratteri in neretto indicano la durata dei lampi di luce; i restanti sottolineati indicano la durata delle eclissi.

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1
(Interdizione degli specchi acquei)

1.1 A far data dal 26 aprile 2021, è sempre vietato a qualsiasi unità navale:

1.1.1 per un raggio di metri 100 (cento) dai punti di coordinate sopra riportate:

- l'ancoraggio;
- l'attività di pesca sportiva e professionale;
- qualsiasi attività subacquea a carattere sportivo e professionale.

1.1.2 per un raggio di metri 50 (cinquanta) dai punti di coordinate sopra riportate:

- la navigazione.

1.2 È altresì vietato l'utilizzo della boa quale punto di ormeggio e/o sosta per qualsivoglia mezzo nautico.

Art. 2 (Deroghe)

- 2.1 Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle forze militari e di polizia impegnate in servizi d'istituto nonché alle unità navali in manovra con pilota a bordo ed alle unità dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio ad essa asserviti per la manovra.
- 2.2 È altresì consentita la navigazione e la sosta in prossimità delle boe ai soli mezzi nautici impiegati per la manutenzione delle stesse e per le attività correlate al monitoraggio ambientale.

Art. 3 (Condotta delle unità in prossimità delle aree interdette)

- 3.1 Tutte le unità in navigazione in prossimità dell'area interdetta dovranno procedere prestando particolare attenzione, navigando alla minima velocità consentita dal governo della propria unità.

Art. 4 (Prescrizioni per il manutentore delle boe - OGS)

- 4.1. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), in qualità di responsabile della manutenzione delle boe, deve:
- 4.1.1. comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto (040 67 66 16), alla Corporazione Piloti, alla Società concessionaria del Servizio di Rimorchio Portuale (TRIPMARE) l'orario di inizio e termine di ogni attività di manutenzione e/o campionamento effettuata mediante l'intervento in zona con mezzo nautico;
 - 4.1.2. effettuare l'attività di manutenzione e campionamento esclusivamente all'interno della zona interdetta alla navigazione di cui al precedente art. 1.1.2;
 - 4.1.3. comunicare prontamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto ogni eventuale anomalia rilevata nel corso dell'attività;
 - 4.1.4. comunicare prontamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto ogni eventuale spostamento delle boe rispetto al punto di coordinate iniziali;
 - 4.1.5. svolgere l'attività esclusivamente con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
 - 4.1.6. dotarsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività.

Art. 5 (Disposizioni finali e sanzioni)

- 5.1 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 5.2 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo il fatto non costituisca reato, incorreranno:
- 5.2.1 nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un' unità da diporto;
 - 5.2.2 nella violazione di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione negli altri casi.
- 5.3 La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/trieste.

Stralcio planimetrico



IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Vincenzo VITALE
(documento elettronico firmato digitalmente)